



DETERMINAZIONE n. 655 del 20 giugno 2012

**SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI SEGNALI AUDIO-VIDEO PROVENIENTI DAGLI IPPODROMI ITALIANI E STRANIERI. RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA IN CORSO E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2012.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Visto** il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

**Visto** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**Visto** lo Statuto dell’Unire approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**Vista** la deliberazione del Commissario straordinario 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’Unire;

**Visto** il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;

**Visto** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;

**Visto** il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione, adottato con deliberazione commissariale n. 20 del 4 aprile 2007;

**Visto** il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”;

**Visto** il relativo regolamento di attuazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2010, adottato con d.P.R. 207 5 ottobre 2010, entrato in vigore il 9 giugno 2011;

**Vista** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - *Agenzia per lo sviluppo del settore ippico* – quale successore *ex lege* dell’UNIRE;

**Visto** il contratto, avente durata di sei anni, stipulato in data 13 aprile 2005, con decorrenza 1° luglio 2005, all’esito di pubblica gara europea indetta dall’Ente, ora Agenzia, con determinazione n. 900 del 5 agosto 2003, con la società TELEIPPICA S.r.l. riguardante il “*Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio opzionale, se espressamente richiesto dall’UNIRE, di riprese televisive presso gli ippodromi italiani*”;

**Vista** la determinazione del Segretario generale n. 3290 del 28 giugno 2005, con la quale è stato conferito all’Ing. Innocenzo Mangiamele l’incarico di responsabile tecnico delle attività previste nel contratto avente per oggetto il servizio del segnale televisivo citato ed è stata stabilita la misura dell’onorario annuo, rinviando ad un successivo atto convenzionale la specificazione delle condizioni di durata dell’incarico, di modalità di pagamento del corrispettivo e di rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico stesso.



**Vista** la propria determinazione n. 233 del 14 marzo 2012 con la quale è stata indetta la gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Vista** la propria determinazione del 18 giugno 2012 con la quale è stata disposta un'ulteriore proroga tecnica del citato contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara e, comunque, per un termine non superiore al 30 settembre 2012;

**Ritenuto** che per il periodo di proroga del contratto, disposta con determinazione sopra citata, sia conveniente e opportuno, sotto il profilo economico e funzionale, rinnovare l'incarico professionale a favore dell'Ing. Innocenzo Mangiamele, in quanto strettamente correlato alla durata del contratto con Teleippica Srl, alle medesime condizioni della proroga tecnica contrattuale in corso;

**Visti** l'art. 3 "Durata" e l'art. 4 "Corrispettivi e rimborsi" della convenzione con il citato professionista, sottoscritta in data 18 ottobre 2005, nella parte in cui prevede le condizioni di rinnovo dell'incarico;

**Visto** l'art. 119, comma 3, del citato d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 contenente disposizioni per l'esecuzione dei contratti di particolare importanza per qualità ed importo delle prestazioni;

**Considerato**, infatti, che il contratto con Teleippica Srl menzionato rientra, per importo e per complessità, tra quelli di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 163/2006, richiamato dall'art. 299 del Regolamento attuativo del codice degli appalti;

**Richiamato** a tale ultimo proposito anche l'art. 300, comma 2, del Regolamento di attuazione sopra citato, per i contratti di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 163/2006 sopra definiti il direttore dell'esecuzione dei contratti "è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso di:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

**Visto** l'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento interno per il conferimento degli incarichi;

**Atteso** che, in linea con il contenimento delle spese, il citato professionista ha manifestato la disponibilità a mantenere la riduzione del 5% del compenso, ferme restando le modalità concordate nella convenzione citata;

**Calcolato**, quindi, che il compenso, per il prossimo trimestre, viene ora quantificato in € 7.300,00, oltre oneri di legge;

**Preso atto** che l'incarico in oggetto, in quanto previsto dall'art. 119, comma 3, del citato d. lgs. 163/06, non rientra nei limiti previsti dall'art. 1, commi 9 e 56, della legge 266/2005 e s.m.i.;

**Attesa** quindi, la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il citato compenso;

**Vista** la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo



ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**Vista** la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**Visto** il conseguente atto di indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno 2012 n. 40 con il quale si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie e indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio di previsione 2012;

**Considerato** che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra quelle obbligatorie in quanto connessa a figure professionali individuate dalla legge n. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione;

**Vista** la disponibilità del capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" del bilancio di previsione 2012,

#### **DETERMINA**

1. di rinnovare a favore dell'Ing. Innocenzo Mangiamiele l'incarico di responsabile tecnico delle attività previste nel contratto per il servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione dei segnali audio video originati dagli ippodromi italiani e stranieri, ivi compresa la responsabilità tecnica inerente al nuovo canale televisivo UNIRE BLU di cui alla determinazione n. 986/2009 citata, fino al 30 settembre 2012 – data massima di scadenza della proroga tecnica del contratto in essere con Teleippica Srl;
2. di stabilire che anche per l'incarico testé rinnovato vale la condizione risolutiva che esso potrà cessare anche prima della scadenza del 30 settembre 2012, in caso che intervenga la conclusione della gara indetta con propria determinazione n. 233/2012;
3. l'incarico testé rinnovato, ferma la condizione di cui al precedente capoverso, sarà espletato dal professionista alle medesime condizioni e modalità stabilite nella convenzione del 18 ottobre 2005, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento;
4. il compenso per tre mesi, da corrispondersi al sopra indicato professionista, è pari ad € 7.300,00 (settemilatrecento/00), oltre IVA e oneri di legge, risultante dalla ulteriore decurtazione del 5% operata sul corrispettivo del precedente semestre, pari ad € 15.390,00;
5. il compenso sopra fissato è comprensivo di qualsiasi onere e spese per eventuali collaborazioni affidate al professionista, mentre per le attività svolte dall'incaricato al di fuori del comune di Roma saranno rimborsate esclusivamente le spese di viaggio, di vitto e pernottamento regolarmente documentate, alle condizioni stabilite dall'art. 4 della convenzione citata;
6. di fissare in € 1.000,00 il rimborso massimo delle spese per il periodo di vigenza dell'incarico. La spesa per il compenso di € 9.190,00, comprensiva di oneri di legge, e per il rimborso spese presuntivamente determinato in € 1.000,00, è imputata al capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne".

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta